COMUNE DI PLATI'

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Domenico Demaio (sindaco). N. 13- 89039 Tel. 0964.47028 – Fax 0964.47029

C.F. 81002790806 – P.Iva 01240060804

COMMISSIONE STRAORDINARIA

ORDINANZA N° 12/CS/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018

Protocollo numero 6248 del 11/09/2018

OGGETTO: ORDINANZA N° 12/CS/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 – DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE DI PLATI' ED IN PARTICOLARE LUNGO L'ALVEO DEL FIUME "CIANCIO" E ALTRI CORSI D'ACQUA MINORI - A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO

- Che è prioritario promuovere livelli alti di qualità della vita umana, attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Che in seguito a sopralluogo eseguito dall'ufficio Tecnico Comunale il 20 luglio scorso è stata constatato all'interno dell'alveo del fiume *"Ciancio"* una discarica abusiva di materiale edilizio, precisamente in corrispondenza della Via Giardinello nei pressi degli alloggi popolari di proprietà dell'ATERP, come da relazione redatta dall'Ufficio Tecnico;
- Che oltre alla suddetta discarica, nella stessa relazione, risultano individuati altri siti contaminati in particolare lungo corsi d'acqua minori, precisamente nei pressi del torrente *"due valloni"* in corrispondenza della strada *"Acone"*, lungo la via Trento, ed in altre località delle contrade e della frazione Cirella del comune di Platì;

PRESO ATTO

- Che l'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga";
- Che l'art. 192 prescrive che:

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

- Che l'art. 198 attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

CONSIDERATO:

- Che si verifica l'abbandono e il deposito di rifiuti di varia natura, in particolare materiale edilizio di risulta, ingombranti (come mobili, arredi domestici, ecc..) e beni durevoli dismessi (come frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori,

televisori, computers e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori di aria, forni e cucine ecc.) sulle aree pubbliche, strade comunali, fossi di scolo e in particolare lungo il fiume *"Ciancio"*;

- Che occorre salvaguardare il decoro del paese e le bellezze naturali e impedire, al contempo, qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;
- Che l'abbandono incontrollato oltre a rappresentare un problema estetico ambientale, è fonte di degrado, di potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza dei cittadini;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che provocano l'insorgere di micro discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano che dell'igiene e della salute pubblica;

RITENUTO opportuno e inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di apposita ordinanza volta a risolvere il problema dell'abbandono e il deposito incontrollato di beni anche ingombranti e durevoli nel territorio comunale e in particolare di materiale edilizio di risulta lungo il fiume *"Ciancio"* e lungo i corsi d'acqua minori ricadenti all'interno del territorio comunale di Platì;

VISTI:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- il d.lgs. n. 152/2006;
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

1. **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO**, nell'intero territorio comunale, scaricare e abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto domestico e non, materiale edilizio di risulta, materiali ingombranti (come mobili, arredi domestici ecc..) e beni durevoli dismessi (come frigoriferi, televisori, computers ecc...), sulle vie e piazze, aree pubbliche, strade comunali, torrenti, fiumi, fossi di scolo e, in particolare, lungo il fiume "Ciancio" e nei corsi d'acqua minori ricadenti all'interno del territorio comunale di Platì;
2. **E' VIETATO** conferire sul territorio comunale rifiuti prodotti da attività, anche commerciali, site in altri Comuni, o rifiuti non prodotti sul territorio comunale. Si presumono non prodotti sul territorio comunale i rifiuti conferiti da soggetti residenti, dimoranti od esercenti attività aventi sede al di fuori del Comune di Platì.
3. **IL DIVIETO È ESTESO** a tutti cittadini, alle imprese, enti ed attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali in siti non idonei.

DISPONE

- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva;
- l'istallazione di apposita segnaletica indicante il divieto in argomento lungo il fiume *"Ciancio"* lungo i corsi d'acqua minori e in tutte le zone dove è stata individuata una discarica abusiva;
- la Polizia Municipale e le FF.OO. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio per 180 gg e pubblicazione sul sito del Comune di Platì, nonché mediante affissione negli appositi spazi e diffusione negli esercizi commerciali;

AVVERTE

- Che salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal già menzionato d.lgs. n.152/2006, per le violazioni di cui al punto 1 ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette

nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;

- Che se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come disposto dall'art. 255 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- Che per le violazioni di cui al punto 2 è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- Che per chiunque abbandoni rifiuti lungo le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di euro 500,00, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", oltre al rimborso degli oneri di rimozione dei rifiuti;
- Che nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DEMANDA

1. Al Corpo di Polizia Locale ed al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.
2. Al Responsabile dell'Area Tecnica, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
- Al Comando di Polizia Locale di Platì;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Platì;
- Al Commissariato di Polizia di Bovalino;
- Al Corpo dei Carabinieri Forestali di Reggio Calabria;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune;
- Al Presidente della Regione Calabria;
- Al Sindaco della Citta Metropolitana di Reggio Calabria;
- Al Responsabile della Pubblicazione per la pubblicazione del provvedimento;

Ai sensi del quarto comma art. 3 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e s.m.i.) oppure in via alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione (DPR n. 1199 del 24/11/1971).

Dalla sede municipale li 11 settembre 2018

F.to: LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Castrese DE ROSA

Massimiliano CONSOLO

Antonio GULLI'